



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA IN MARE E RAPPORTI
CON I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA (FLAGS). PESCA NELLE
ACQUE INTERNE.

Responsabile di settore Marco FERRETTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4168 del 29-02-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1570 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: Ordinanza n. 3/2024 - Autorizzazione interventi di controllo sulla specie cinghiale. Domande accolte presentate dal referente del GOT di II Livello per la provincia di Massa Carrara
NUI_MS/25/001/NS

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Numero interno di proposta: 2025AD002123

IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 19 “Controllo della fauna selvatica”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 37 “Controllo della fauna selvatica”, comma 3, che prevede che la Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici, autorizzi piani di abbattimento e li attui con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale;

Visto l’art. 37 comma 2 della legge sopra citata il quale stabilisce che la Regione provvede al controllo della specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia qualora ricorrano motivi sanitari;

Visto il D.L. 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con Legge 7 aprile 2022, n. 29, recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”, in relazione alla situazione epidemiologica corrente in particolare l’art. 1 comma 1 che prescrive l’adozione da parte delle regioni e delle Province autonome del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*);

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1519 del 18/12/2023 avente per oggetto “Modifiche della DGR 809 del 18 luglio 2022 - Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) - ai sensi del D.L. n. 9/2022 e modalità per l’istituzione dei gruppi operativi territoriali PSA in Regione toscana (GOT)”;

Considerato che, nell’allegato 1 alla predetta DGR n. 1519/2023 :

- al punto 4 del suddetto Piano regionale si individua come obiettivo specifico quello di “perseguire un consistente aumento del prelievo di cinghiale, rispetto al prelievo medio annuale del periodo 2019-2021 (ISPRA, nota informativa del 15.03.2022)”;
- al punto 4.3 “Aggiornamento delle motivazioni degli interventi di controllo” si riportano tra le motivazioni degli interventi di controllo i “motivi sanitari”;
- al punto 6.2 “Tecniche di prelievo per gli interventi di controllo/contenimento (art. 19 ter L. 157/92)” sono elencate le modalità e i mezzi di esecuzione degli interventi di controllo sulla specie;

Considerato che nel suddetto Piano sono state previste le modalità operative ed i metodi applicabili per le diverse situazioni di danno e per il periodo annuale di riferimento;

Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la peste suina africana n. 5 dell’1/10/2024 e l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 28/08/2024 “Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana” per le parti non in contrasto con l’ordinanza del commissario straordinario sopra citata;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1558 del 23.12.2024 “L.R. 3/1994 - Piano straordinario di controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) in Toscana, per il periodo 2025-2028” e le sue successive modificazioni e integrazioni;

Considerato altresì che le attività di controllo sulla specie cinghiale, dovranno essere attuate, in funzione delle situazioni e del periodo annuale con le modalità previste nell’allegato 1) alla suddetta

DGR n. 1558/2024, ed in particolare, che ai sensi del paragrafo 4.4 di tale allegato, spetta al soggetto che coordina gli interventi, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, il compito di scegliere il metodo più idoneo tra quelli consentiti dal Piano di Controllo;

Dato atto che ai sensi del citato paragrafo 4.4 dell'Allegato 1) della DGR 1558/2024 e ss. mm. ii. è consentito l'utilizzo della braccata nel periodo compreso tra la terza domenica di agosto ed il 28 febbraio anche per i motivi sanitari;

Visto l'articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 che prevede che la polizia provinciale esercita le attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell'ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali;

Vista la legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015" ed in particolare gli articoli 1 e 2;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 310/2016 "Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994" e le successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che l'Allegato 1) della DGR n. 515 del 10/05/2021, modificativa della sopra citata DGR 310/2016, paragrafo 2.3 lett. c), prevede che la competente struttura della Giunta regionale adotta un provvedimento amministrativo di autorizzazione e attribuisce alla richiesta accolta un Numero Univoco d'Intervento (NUI) che identifica il richiedente, l'ubicazione (località e comune), la specie causa del danno ed eventualmente il nome e la tipologia della struttura faunistica ed inserisce i dati contenuti nella richiesta nell'apposito database regionale;

Considerato altresì che, sempre ai sensi dell'allegato 1) alla DGR 515/2021, ogni atto autorizzativo di intervento identificato da un NUI ha termine alla conclusione dei prelievi previsti o alla effettiva risoluzione dei problemi causati dalla specie obiettivo;

Considerato che per la fattispecie sanitaria determinata dalla Peste Suina Africa (PSA), le attività di controllo/depopolamento devono essere:

- riferite ad uno o più Comuni ed alle Unità di Gestione faunistica che li comprendono;
- perseguite fino alla risoluzione della problematica;

Vista la Delibera Giunta regionale n. 41 del 20 gennaio 2020 "Criteri e modalità di destinazione degli ungulati catturati e abbattuti ai sensi dell'art. 3 comma 6 l.r. 70/19 e determinazione della destinazione degli ungulati catturati ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/94";

Richiamato quanto previsto al paragrafo 4.9 dell'Allegato 1) della sopra citata DGR 1558/2024 e succ. modifiche e integrazioni, relativamente alla gestione dei capi prelevati;

Considerato che per le zone a restrizione (della tipologia 3,2,1) la destinazione dei capi sarà indicata dall'Autorità Sanitaria Locale Competente (ACL);

Visto il Decreto di nomina del Gruppo Operativo Territoriale (G.O.T.) di II° livello per il territorio della provincia di Massa Carrara n. 6153 del 24/03/2024;

Visto il Decreto n° 20115 del 05/09/2024 “ Autorizzazione interventi di controllo sulla specie cinghiale. Domande accolte presentate dal referente del GOT di II livello per la provincia di Massa Carrara, NUI MS/24/S01 “;

Visto altresì il Decreto n° 20116 del 05/09/2024 “Autorizzazione interventi di controllo sulla specie cinghiale. Domande accolte presentate dal referente del GOT di II livello per la provincia di Massa Carrara , NUI MS/24/S02”;

Dato atto che è pervenuta dal Gruppo Operativo Territoriale (G.O.T.) di II° livello per il territorio della provincia di Massa Carrara, presieduto dalla ACL, richiesta di intervento di controllo della specie cinghiale per motivi sanitari di cui al prot. pec n 0056112 del 29/01/2025, ai sensi dell’art. 37 della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 e dell’art. 3 della legge regionale 27 novembre 2019 n. 70, agli atti del settore;

Verificata la completezza dell’istanza di intervento sopra richiamata e la sua rispondenza alle casistiche previste dai piani di controllo della specie ai sensi del paragrafo 2.3) lettera b) del sopra richiamato Allegato 1) alla DGR 515/2021;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria della richiesta di intervento sopra richiamata a cui è stato attribuito specifico NUI;

DECRETA

1. di autorizzare l’intervento di controllo sulla specie cinghiale contraddistinto dal Numero Unico di Intervento (NUI) di cui al prospetto seguente:

Nr. NUI	Specie	Motivazione	UDG/COMUNI
MS/25/001/NS	cinghiale	Motivi sanitari – prevenzione PSA	AFV Sasso Bianco (Fivizzano - MS) AFV Valle del Mommio (Fivizzano - MS) AAV Soliera Agnino (solo nella parte del Comune di Fivizzano 90% del totale, no su Aulla) ZRV La Padula (Casola in Lunigiana - MS) DGC 04 Fivizzano Comano (solo nella parte del Comune di Fivizzano - MS, no su Comano) DGC 03 Casola Fivizzano (Comuni di Casola in Lunigiana/ Fivizzano - MS)

			<p>DGC 02 Aulla Fosdinovo (solo nella parte del Comune di Fosdinovo - MS, no su Aulla)</p> <p>DGC 01 Carrara Massa Montignoso (Comuni di Massa/Carrara/Montignoso - MS)</p>
--	--	--	---

2. di stabilire che per l'intervento di controllo identificato con NUI di cui al presente decreto, possono essere attivate dalla Polizia Provinciale più uscite, anche in giorni diversi, fino alla risoluzione della problematicità causata dalla specie oggetto del prelievo, da segnalare nell'apposita scheda di cui all'allegato 1/b della "Procedura per il controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 37 della l.r. n. 3/1994 e per il contenimento degli ungulati in ambito urbano ai sensi dell' art. 3 della l.r. n. 70/2019", eventualmente sostituita dal portale informatico dedicato;

3. di dare atto che le attività di controllo/depopolamento sono attuate con le modalità previste nell'allegato 1) alla suddetta DGR n. 1558/2024, ai sensi del paragrafo 4.4 di tale allegato, compreso l'utilizzo della braccata nel periodo tra la terza domenica di agosto ed il 28 febbraio anche per i motivi sanitari;

4. di stabilire che la rendicontazione degli interventi sia effettuata nei modi previsti al paragrafo 2.4 della sopra citata DGR n. 515 del 10/05/2021;

5. di stabilire che i capi prelevati (catturati e/o abbattuti) siano destinati secondo quanto stabilito al paragrafo 4.9 dell'Allegato 1) della sopra citata DGR 1558/2024 e succ. modifiche e integrazioni. Per le zone a restrizione (della tipologia 3,2,1) la destinazione dei capi sarà indicata dall'Autorità Sanitaria Locale Competente (ACL).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE